

# Decreto federale concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale

Disegno

## Modifica del ...

---

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012<sup>1</sup>,  
decreta:

I

Il decreto federale del 4 ottobre 2006<sup>2</sup> concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale è modificato come segue:

*Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d*

<sup>1</sup> È approvato un credito complessivo di 20 725 100 000 franchi (livello dei prezzi 2005, esclusi il rincaro e l'imposta sul valore aggiunto) per il completamento della rete di strade nazionali, per l'eliminazione di insufficienze di capacità su questa rete, per i contributi federali a favore di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati e per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

<sup>2</sup> Il credito è ripartito sui singoli compiti nella maniera seguente:

Compito	Investimenti in milioni di franchi		
	1a tappa approvati	tappe ulteriori bloccati	Totale
d. Contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche	725,1	0	725,1

II

<sup>1</sup> Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale pone in vigore il presente decreto unitamente al decreto del ...<sup>3</sup> sulla rete stradale.

1 FF 2012 543  
2 FF 2007 7705  
3 FF 2012 617

